



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI**

Il presente Regolamento è stato adottato in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 196/2003 nel testo vigente.

Il testo del presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 20/09/2005; in vigore dal 01/11/2005; è coordinato con le modifiche successivamente apportate dalle seguenti deliberazioni:

- deliberazione del Consiglio provinciale n. 45 del 04/07/2006; in vigore dal 01/08/2006.
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 91 del 12/12/2006; in vigore dal 01/01/2007.

INDICE

Capo I.....	4
Disposizioni generali	4
ART. 1 - Oggetto del Regolamento	4
ART. 2 - Definizioni	4
ART. 3 - Principi generali	5
Capo II.....	6
Organizzazione.....	6
ART. 4 - Competenze	6
ART. 5 - Misure di sicurezza	7
ART. 6 - Obblighi di Notificazioni e Comunicazioni al Garante.....	7
ART. 7 - Rapporti con soggetti esterni.....	8
Capo III.....	8
Rapporti con gli interessati.....	8
ART. 8 - Informativa	9
ART. 9 - Diritto di accesso e aggiornamento dei dati da parte dell'interessato	9
ART. 10 - Diritto di opposizione da parte dell'Interessato	10
Capo IV.....	11
Dati personali, sensibili e giudiziari.....	10
ART. 11 - Trattamento dati Personali.....	111
ART. 12 - Trattamento dati sensibili e giudiziari.....	11
Capo V.....	13
Monitoraggio e aggiornamento.....	13
ART. 13 - Registro generale delle banche di dati.....	13
ART. 14 - Verifiche e Controlli.....	13
ART. 15 - Costituzione e cessazione delle banche di dati personali.....	13
ART. 16 - Pubblicazione obbligatoria	14
Capo VI.....	14
Disposizioni finali.....	14
ART. 17 - Norme finali	14
ART. 18 - Entrata in vigore.....	155

Capo I

Disposizioni generali

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nel testo vigente, disciplina:

- le modalità di individuazione del “Titolare” del trattamento dei dati e quelle di nomina dei “Responsabili”, degli “Incaricati” del trattamento di dati e dell’ “Amministratore di sistema”;
- gli adempimenti a carico della Provincia di Bologna in tema di trattamento dei dati personali ed, in particolare, dei dati sensibili e giudiziari;
- gli adempimenti a carico della Provincia in tema di notificazioni e comunicazioni al Garante;
- le modalità di redazione e divulgazione delle informative;
- le procedure per l’esercizio dei diritti dell’interessato;
- le modalità di adempimento agli obblighi in materia di “misure di sicurezza”.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) “consultazione”, l'operazione di lettura di dati personali che costituisce già di per sé operazione rientrante a pieno titolo nel concetto di trattamento;
- c) “dato personale”, qualunque informazione, acquisita e contenuta in qualsiasi tipo di supporto, anche costituito da sistemi di video-sorveglianza, relativa a persona fisica, giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili; sono da considerarsi dati personali anche le informazioni costituite da descrizioni di profili personali, riguardanti valutazioni, attitudini o comportamenti professionali;
- d) “dato anonimo” qualsiasi informazione che, a differenza del “dato personale”, all’origine o in seguito a trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- e) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- f) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- g) “Codice”, il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- h) “Interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- i) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal Rappresentante del Titolare nel territorio dello Stato, dal Responsabile e dagli Incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

2. Le n. 18 schede, riferite ad un corrispondente numero di macro attività, allegate al presente Regolamento identificano, con riferimento alle specifiche attività di rilevante interesse pubblico perseguite dall'Amministrazione provinciale, i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili nonché i tipi di operazioni eseguibili¹.

ART. 3 - Principi generali

1. La Provincia effettua il trattamento dei dati personali attenendosi al principio di necessità, verificandone la relativa pertinenza e la non eccedenza rispetto alle funzioni assolte o ai servizi erogati.

2. I dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

¹ Così introdotto con deliberazione del Consiglio provinciale n. 91 del 12/12/2006 che sostituisce integralmente l'art. 2 comma 2 originario.

3. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento controllano l'esattezza dei dati trattati, provvedono agli aggiornamenti che si rendano eventualmente necessari, verificano se l'esercizio dell'attività istituzionale richiede necessariamente il trattamento di dati sensibili o giudiziari, valutando conseguentemente quali siano le facoltà e i limiti concessi dalla normativa di settore e dal presente regolamento.

Capo II

Organizzazione

ART. 4 - Competenze

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Bologna. Gli adempimenti che la legge pone a capo del titolare sono effettuati dal Presidente della Provincia, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente.

2. Il Presidente, con proprio atto scritto, nomina "Responsabili" delle operazioni di trattamento dei dati personali i dirigenti delle strutture organizzative in cui vengono effettuate tali operazioni. Nell'atto di nomina possono essere stabilite le modalità di interrelazione e le responsabilità relative ai trattamenti di dati condivisi e trattati da più unità organizzative.

3. I Responsabili dei dati personali provvedono, nell'ambito delle unità organizzative di competenza, a nominare, anche contestualmente all'atto di assunzione o trasferimento, con provvedimento scritto motivato gli "Incaricati del trattamento". Gli Incaricati, operando sotto la diretta autorità del rispettivo Responsabile, devono attenersi alle istruzioni da quest'ultimo impartite e sono gli unici soggetti autorizzati all'espletamento di tali operazioni. Il Responsabile può in alternativa individuare per ciascuna unità organizzativa l'ambito di trattamento consentito. All'interno di tale ambito, ogni dipendente o collaboratore esterno, a questa assegnato, si considera abilitato al trattamento.

4. Il Segretario Generale, che si avvale del supporto del Settore Affari Generali ed Istituzionali, è preposto al coordinamento dei Responsabili del trattamento a salvaguardia dell'omogeneità dei comportamenti e delle operazioni di trattamento dei dati personali ai sensi del presente Regolamento.

5. Il Presidente della Provincia nomina l' "Amministratore di sistema" che sovrintende alle risorse del sistema informatico in termini di hardware, di sistemi operativi, di sistemi per la gestione di banche di dati, di applicazioni informatiche e di gestione delle reti.

6. L'Amministratore di sistema adempie inoltre agli obblighi previsti dal successivo articolo.

ART. 5 - Misure di sicurezza

1. L'Amministratore di sistema è tenuto a stilare un apposito documento, curandone periodicamente l'aggiornamento in cui sono descritti gli interventi da effettuare per adempiere alle misure minime di sicurezza prescritte dagli articoli 33 e seguenti e all'allegato B del Codice. Nello stesso documento sono inseriti anche gli ulteriori ed eventuali interventi al fine di adempiere alle misure di cui agli articoli 31 e 32 del Codice.

2. L'amministratore di sistema è tenuto inoltre entro il 31 marzo di ogni anno alla redazione del "Documento programmatico sulla sicurezza" di cui all'articolo 19 e seguenti dell'allegato B (*Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza*) del Codice.

ART. 6 - Obblighi di Notificazioni e Comunicazioni al Garante.

1. I Responsabili provvedono a comunicare alla Segreteria generale i trattamenti dei dati contenuti all'interno dell'elencazione dell'articolo 37 del Codice, per i quali è previsto l'obbligo di notificazione al Garante.

2. I Responsabili sono obbligati anche ad indicare alla Segreteria generale le situazioni individuate dall'articolo 39 del Codice che comportano l'obbligo di comunicazione al Garante.

3 Il Segretario generale, valutata la necessità di effettuare le suddette operazioni, provvede ad inviare al Garante le notificazioni e le comunicazioni nei modi previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice.

ART. 7 - Rapporti con soggetti esterni²

1. La comunicazione di dati personali da parte della Provincia di Bologna ad altro soggetto pubblico, non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata anche mediante convenzione, obbliga il Responsabile del trattamento a dare alla Segreteria generale l'indicazione di cui al precedente articolo 6 comma 2.

2. La comunicazione di dati personali da parte della Provincia di Bologna a soggetti privati e ad enti pubblici economici è ammessa solo se prevista dalla legge o da un regolamento.

3. Nel caso di esternalizzazione di funzioni pubbliche o di servizi ad un soggetto privato, se la gestione dei dati è condivisa e tale condivisione è funzionale all'espletamento del servizio o della funzione, anche in concomitanza ad altre attività della Provincia, il Titolare del trattamento è la Provincia, ed il soggetto privato esterno all'amministrazione è designato, a seguito di convenzione, contratto, verbale di aggiudicazione o provvedimento di nomina, Responsabile del trattamento di dati personali effettuato per conto del Titolare³.

4. L'atto di affidamento del servizio deve prevedere, per il soggetto privato, l'obbligo di individuare gli incaricati e di darne contestuale comunicazione alla Provincia; disciplina inoltre le modalità e i limiti al trattamento dei dati condivisi.

5. Se la gestione dei dati non è condivisa, ma è finalizzata al solo esercizio della funzione o del servizio esternalizzato da parte del soggetto privato, esso stesso è Titolare dei dati ai sensi del Codice ed è tenuto ai relativi adempimenti.

6. Qualora i soggetti esterni siano persone fisiche ed operino sotto la diretta autorità di un Responsabile del trattamento di cui all'art. 4, comma 2, sono individuati quali Incaricati del trattamento, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, del presente regolamento⁴.

Capo III

Rapporti con gli interessati

² Così introdotto con deliberazione del Consiglio provinciale n. 91 del 12/12/2006 che sostituisce integralmente il titolo dell'art. 7 originario.

³ Così introdotto con deliberazione del Consiglio provinciale n. 91 del 12/12/2006 che sostituisce integralmente l'art. 7 comma 3 originario.

⁴ Così introdotto con deliberazione del Consiglio provinciale n. 91 del 12/12/2006.

ART. 8 - Informativa

1. Ogni Responsabile, avuto riguardo delle specificità dei trattamenti presenti nella propria struttura organizzativa, con propria determinazione, adotta l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice, tenendo conto comunque dello schema predisposto dalla Segreteria generale.
2. L'informativa deve essere resa conoscibile agli utenti con mezzi idonei al raggiungimento dello scopo.
3. Per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari l'informativa dovrà fare espresso riferimento alla normativa e/o a questo stesso regolamento indicante i compiti istituzionali in base ai quali tale trattamento è ammesso.

ART. 9 - Diritto di accesso e aggiornamento dei dati da parte dell'interessato

1. I Responsabili del trattamento dei dati possono nominare all'interno della propria struttura organizzativa, tra gli Incaricati, un "Referente" per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice; se non si opera questa specifica scelta, si considera Referente lo stesso Responsabile.
2. Il Referente garantisce il pieno esercizio dei diritti da parte dell'Interessato; in particolare:
 - in caso di richiesta di accesso ai dati personali da parte dell'Interessato, se riscontra la loro esistenza, consegna copia dei documenti in cui essi sono contenuti; nel caso questi siano contenuti in diversi documenti, registri o elenchi, prepara una relazione scritta contenente gli elementi indicati al comma 2 dell'articolo 7 del Codice e ne consegna copia all'interessato, conservando l'originale;
 - in caso di richiesta di aggiornamento o rettifica dei dati, provvede ad effettuare tali operazioni. Non sono ammesse in ogni caso le rettifiche o le integrazioni su dati valutativi relativi a giudizi di tipo soggettivo;
 - su specifica richiesta dell'Interessato, previo confronto con il Responsabile, provvede alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima di dati trattati in violazione di legge o per i quali non è necessaria la conservazione in base al principio di cui all'articolo 3 comma 1 del presente Regolamento.

3. La richiesta da parte dell'utente è formulata nei modi stabiliti dall'articolo 9 del Codice. Se avviene in forma orale, il referente la annota in apposito registro.

4. Il Referente rende note le operazioni di cui sopra ai soggetti cui i dati oggetto dell'operazione erano già stati comunicati eccetto che ciò comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato. Il referente trasmette inoltre l'attestato di tali operazioni all'Interessato.

5. Se sono intervenute modifiche a dati che sono stati diffusi pubblicamente, salvo il caso in cui tale adempimento risulti essere impossibile o eccessivamente gravoso rispetto al diritto tutelato, il Responsabile del trattamento ne cura la loro diffusione e dà quindi comunicazione all'Interessato delle operazioni effettuate.

6. Qualora le ricerche dei dati personali richiesti risultino particolarmente onerose per l'Ente, il Referente, sentito il Responsabile, potrà richiedere all'Interessato un contributo per le operazioni svolte, tenendo conto degli importi stabiliti dal Garante con atto generale.

ART. 10 - Diritto di opposizione da parte dell'Interessato

1. L'Interessato può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano anche se questi siano pertinenti agli scopi della raccolta; può inoltre opporsi al trattamento dei dati nel caso in cui siano utilizzati per scopi pubblicitari o divulgativi o per operare indagini di soddisfazione dell'utente.

2. L'Interessato o suo rappresentante, munito di procura speciale, presenta un'istanza di opposizione al trattamento dei suoi dati personali, indirizzata al titolare o al responsabile; in essa specifica i dati e i tipi di trattamento per i quali ritiene di esercitare il suo diritto di opposizione e i motivi che stanno alla base della sua richiesta.

3. Il Responsabile, sentito il Segretario Generale, valuta la fondatezza della richiesta e in caso di esito positivo provvede di conseguenza nel minor tempo possibile. In ogni caso formula risposta motivata scritta inviata con mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento da parte dell'Interessato entro 30 giorni dal recepimento della richiesta stessa.

Capo IV

Dati personali, sensibili e giudiziari

ART. 11 - Trattamento dati Personali

1. I dati Personali sono trattati secondo i principi previsti dall'articolo 3 del presente regolamento e dall'articolo 11 del Codice.

ART. 12 - Trattamento dati sensibili e giudiziari^{5) 6)}

1 Qualora la legge preveda, per il trattamento di dati sensibili o giudiziari, una finalità di rilevante interesse pubblico, i tipi di dati trattabili e le operazioni su questi effettuabili, il Responsabile può effettuare il trattamento nei modi previsti dalla legge stessa e senza l'espletamento di ulteriori adempimenti.

2. Qualora la legge preveda per il trattamento di dati sensibili o giudiziari una finalità di rilevante interesse pubblico, ma non anche i tipi di dati trattabili e le operazioni su questi effettuabili, il Responsabile può effettuare il trattamento senza l'espletamento di ulteriori adempimenti, se previsto nelle 18 schede, allegate al presente Regolamento, riferite alle seguenti macro attività:

- 1) Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Provincia, enti, istituzioni ed aziende collegate.
- 2) Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Provincia, enti, istituzioni ed aziende collegate - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile, benefici connessi all'invalidità derivante da cause di servizio e benefici derivanti dal riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa.
- 3) Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonché dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni.
- 4) Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo.
- 5) Attività del difensore civico provinciale.

⁵ Articolo così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 45 del 04/07/2006

⁶ Così introdotto con deliberazione del Consiglio provinciale n. 91 del 12/12/2006 che sostituisce integralmente l'art. 12 comma 2 originario.

- 6) Gestione delle attività relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione professionale.
- 7) Gestione del contenzioso - attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione.
- 8) Attività di erogazioni e benefici a vario titolo a sostegno di singoli o famiglie in campo sociale, erogazioni e attività a sostegno di imprese nel settore dello sviluppo economico.
- 9) Attività di controllo e vigilanza in materia ambientale effettuata dai corpi di polizia provinciale, dalle guardie venatorie, dal personale di vigilanza volontario e uffici preposti.
- 10) Attività in materia di sicurezza stradale effettuate dai corpi di polizia provinciale.
- 11) Attività relativa al rilascio di autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni agli albi.
- 12) Attività di rilevamento dei bisogni per la programmazione degli interventi e di predisposizione dei piani provinciali di emergenza in materia di protezione civile.
- 13) Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione.
- 14) Organizzazione del servizio scolastico.
- 15) Attività riguardanti le iniziative di democrazia diretta.
- 16) Concessione di patrocini, di patronati e di premi di rappresentanze, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie e ad incontri.
- 17) Attività ricreative o di promozione della cultura e dello sport, per l'uso di beni immobili ed occupazione di suolo pubblico.
- 18) Trattamenti per scopi statistici effettuati da soggetti Sistan (ufficio provinciale di statistica).

3. Il Responsabile, qualora abbia necessità di trattare dati sensibili o giudiziari non ancora inseriti nelle schede di cui sopra per una finalità tuttavia prevista dalla legge, è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla Segreteria generale con richiesta scritta effettuata su apposito fac-simile contenente:

- a) denominazione del trattamento;
- b) fonte normativa;
- c) rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento;
- d) tipi di dati trattati;
- e) operazioni eseguibili;
- f) sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo;
- g) motivazione inerente la necessità degli specifici trattamenti richiesti in relazione alle finalità pubbliche perseguite.

4. Il Segretario Generale, ricevuta la richiesta nelle modalità sopra descritte, valutata la necessità del trattamento, propone l'integrazione degli allegati al presente Regolamento.

5. Il Responsabile, qualora abbia necessità di trattare dati sensibili o giudiziari in tutti i casi non previsti da alcuna norma di legge, presenta al Segretario Generale la comunicazione contenente tutti gli elementi di cui al comma 3, escluso quello di cui al punto b).

6. Il Segretario Generale, previa richiesta scritta al Garante e dopo sua autorizzazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 del Codice, provvederà con le modalità e nei tempi previsti dal precedente comma 4.

Capo V

Monitoraggio e aggiornamento

ART. 13 - Registro generale delle banche di dati

1. Il Presidente della Provincia con apposito atto istituisce il registro generale delle banche di dati dell'Ente, contenente l'individuazione delle banche di dati esistenti e delle strutture ove sono ubicate, nonché l'indicazione dei Responsabili a norma dell'articolo 4.

ART. 14 - Verifiche e Controlli

1. I Responsabili curano l'attuazione di forme di controllo, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza delle banche di dati e l'esattezza dei dati in esse inseriti.

2. Il Segretario Generale, anche su segnalazione di ciascun Responsabile, può ordinare la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati non più pertinenti agli scopi per cui erano stati raccolti e successivamente trattati.

ART. 15 - Costituzione e cessazione delle banche di dati personali

1. Il Dirigente che intenda costituire una nuova banca dati nell'ambito delle strutture di competenza, fuori dai casi previsti dall'articolo 12 nei quali si applica la disciplina in esso contenuta, lo comunica per iscritto al Segretario Generale che provvederà, valutata la pertinenza ai principi di cui all'articolo 3, ad autorizzare tale costituzione ed i relativi trattamenti, contestualmente dandone comunicazione al Presidente che provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Il Dirigente che intenda cessare il trattamento di dati personali, nell'ambito delle strutture di competenza lo comunica per iscritto al Segretario Generale, indicando anche le relative motivazioni. Il Segretario Generale, valutata la legittimità della richiesta, provvede di conseguenza, disponendo eventualmente il trasferimento della banca dati a unità organizzative interessate all'utilizzo degli stessi anche in forma anonima.

ART. 16 - Pubblicazione obbligatoria

1. Nell'ipotesi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti prevedano pubblicazioni obbligatorie di atti, documenti e provvedimenti dell'Ente, il Responsabile adotta le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili e dei dati giudiziari, di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Codice.

Capo VI

Disposizioni finali

ART. 17 - Norme finali

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, previo censimento delle banche di dati esistenti e delle strutture ove sono ubicate, sarà istituito il Registro generale delle banche di dati di cui all'art. 13.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" nel testo vigente.

ART. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo al completamento della pubblicazione.